



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA

DI SECONDO GRADO

DI LAZIO

SEZIONE 17

riunita con l'intervento dei Signori:

☐ PANNULLO NICOLA Presidente

☐ BASILE FAUSTO Relatore

☐ PIERONI MARCO Giudice

☐ _____

☐ _____

☐ _____

☐ _____

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 5056/2019
depositato il 26/09/2019

- avverso la pronuncia sentenza n. 2413/2019 Sez:9 emessa dalla Commissione
Tributaria
Provinciale di ROMA
contro:
CRIBARI GIOVANNI
VIA GUIDO D'AREZZO 00198 ROMA

difeso da:

CRIBARI FRANCESCO
VIA RICCARDO MISASI N 83 87100 COSENZA

proposto dall'appellante:

COMUNE DI ROMA
VIA OSTIENSE 131/L 00154 ROMA RM

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 78134 IMU 2012

- sull'appello n. 5057/2019
depositato il 26/09/2019

- avverso la pronuncia sentenza n. 2413/2019 Sez:9 emessa dalla Commissione
Tributaria
Provinciale di ROMA
contro:
CRIBARI GIOVANNI

SEZIONE

N° 17

REG.GENERALE

N° 5056/2019 (riunificato)

UDIENZA DEL

19/10/2022 ore 11:00

N°

5379/17/2022

PRONUNCIATA IL:

19/10/2022

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

25/11/2022

Il Segretario



(segue)

VIA GUIDO D'AREZZO N.35 00198 ROMA

proposto dall'appellante:

COMUNE DI ROMA

VIA OSTIENSE 131/L 00154 ROMA RM

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 78134 IMU 2012

SEZIONE

N° 17

REG.GENERALE

N° 5056/2019 (riun

UDIENZA DEL

19/10/2022 ore 11:00

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in appello ritualmente notificato in data 12.07.2019, Roma Capitale ha impugnato la sentenza n. 2413/19/2019, pubblicata in data 13.02.2019, con la quale la CTP di Roma che ha accolto il ricorso proposto da Cribari Giovanni avverso l'avviso di accertamento con il quale il Comune di Roma Capitale richiedeva le somme dovute per maggior imposta IMU anno 2012, con condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese.

Il contribuente lamentava l'illegittimità della pretesa fiscale sia per difetto di motivazione che nel merito in quanto l'Ente impositore non avrebbe applicato l'aliquota dello 0,50% prevista per le abitazioni principali come nel caso di specie.

Nell'atto di controdeduzioni, il Comune di Roma Capitale dichiarava di aver riconosciuto fondate le ragioni del contribuente con un provvedimento di annullamento parziale in autotutela.

Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante deduce l'illegittimità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha riconosciuto il diritto del contribuente alla detrazione fiscale IMU per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

A sostegno delle proprie ragioni, il Comune ha eccepito che la moglie del ricorrente, tale Rosalisa Stancati, avrebbe usufruito, per lo stesso anno d'imposta, dell'aliquota ridotta prevista per le abitazioni principali in relazione ad altro immobile. Pertanto, potendo il nucleo familiare utilizzare tale beneficio una sola volta, al ricorrente non sarebbe stato possibile applicare l'aliquota ridotta.

A conferma di quanto sostenuto, il Comune di Roma rappresenta che Rosalisa Stancati, applicando l'aliquota ordinaria dell'1,06% avrebbe dovuto versare un importo di Euro 4.345,00 a fronte di Euro 3.734,00 effettivamente pagati.

Con il secondo motivo, ha censurato il punto di sentenza che ha condannato l'Ente impositore al pagamento delle spese, in quanto conseguenza di un'ingiusta soccombenza, posto che in primo grado Roma Capitale ha erroneamente dichiarato di aver accolto le doglianze di controparte emettendo un provvedimento di annullamento parziale, mai allegato.

Si è costituito in giudizio Cribari Giovanni il quale ha resistito e ha chiesto il rigetto dell'impugnazione in quanto infondata in fatto e in diritto. Nel merito, ha ribadito le ragioni per le quali egli avrebbe diritto alla misura di agevolazione fiscale IMU per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Deduce l'appellato che l'Ente impositore appellante, contraddicendo quanto sostenuto in primo grado, propone eccezioni nuove, in violazione di quanto previsto dall'art. 57 d.lgs. n. 546/92.

L'appellante, inoltre, introdurrebbe nuove eccezioni laddove motiva la richiesta contenuta nell'avviso di rettifica con la circostanza che il coniuge del ricorrente, per lo stesso anno, avrebbe usufruito della tassazione con aliquota ridotta per un'altra abitazione.

Il ricorso è stato posto in discussione all'udienza del 19.10.2022 e la Commissione ha deciso come da dispositivo.

L'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.

Con il primo motivo, il Comune di Roma Capitale basa le proprie contestazioni avverso la sentenza di primo grado su quanto dispone l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (e da ultimo modificato con il D.L. n. 16 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012 n. 44), ai sensi del quale si intende per abitazione principale, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione

principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicherebbero per un solo immobile.

La nuova disciplina più restrittiva di quella precedente in materia di ICI, identifica quale abitazione principale sia l'immobile iscritto nel catasto, sia quello potenzialmente ascrivibile come unica unità immobiliare, qualora si verifichino contestualmente le seguenti condizioni: 1) L'abitazione deve essere utilizzata quale dimora abituale del possessore e del proprio nucleo familiare; 2) Il possessore ed i componenti del nucleo familiare abbiano eletto residenza anagrafica.

Nella specie, pur potendo il nucleo familiare utilizzare una sola volta il beneficio dell'aliquota ridotta per l'abitazione principale, il coniuge del contribuente appellato avrebbe usufruito, per lo stesso anno d'imposta, dell'aliquota ridotta prevista per le abitazioni principali in relazione ad altro immobile sito nello stesso Comune. Pertanto,

Recentemente, tuttavia, l'art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022.

Pertanto, la qualificazione dell'abitazione principale cui si applica l'aliquota ridotta ai fini IMU non è più quella invocata dall'Ente impositore appellante, avendo la Corte costituzionale con la citata sentenza n. 209 del 2022 dichiarato, in riferimento agli artt. 3, 31 e 53 Cost., l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito e successivamente modificato, nella parte in cui, ai fini del riconoscimento della relativa agevolazione, definisce quale abitazione principale quella in cui si realizza la contestuale sussistenza del duplice requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale non solo del possessore, ma anche del suo nucleo familiare, poiché la scelta di accettare che il proprio rapporto affettivo sia regolato dalla disciplina legale del matrimonio o dell'unione civile determina l'effetto di precludere la possibilità di mantenere la doppia esenzione anche quando effettive esigenze, come possono essere in particolare quelle lavorative, impongano la scelta di residenze anagrafiche e dimore abituali differenti.

Per quanto di interesse in questa sede, la Corte ha, tra l'altro, esteso in via consequenziale l'illegittimità costituzionale del censurato quarto periodo del comma 2 dell'art. 13, al quinto periodo del medesimo comma 2 dell'art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, come convertito e successivamente modificato, che stabilisce: "nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile", essendo tale disposizione incompatibile con la *ratio* della decisione della Corte sul quarto periodo del medesimo comma 2, poiché lascerebbe in essere le descritte violazioni costituzionali all'interno dello stesso comune, dove, in caso di residenze e dimore abituali disgiunte, una coppia di fatto godrebbe di un doppio beneficio, che risulterebbe invece precluso, senza apprezzabile motivo, a quella unita in matrimonio o unione civile.

Pertanto, a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale, fatto salvo l'obbligo di pagare l'aliquota integrale per le seconde case (ipotesi nemmeno allegata nel caso di specie), è venuto meno il principio sul quale si fonda l'Avviso di accertamento impugnato secondo il quale non può aversi diritto ad una doppia esenzione nell'ambito di ciascun nucleo familiare, in quanto le agevolazioni per l'abitazione principale in relazione al nucleo familiare si applicherebbero per un solo immobile. Al contrario, non è più preclusa la possibilità di godere della doppia esenzione all'interno dello stesso nucleo familiare, a meno che non si tratti di seconde case.

Ciò posto, rimane assorbito ogni altro accertamento sull'effettivo utilizzo della esenzione IMU da parte della moglie del contribuente, nello stesso anno d'imposta, per altra abitazione in cui risiede nello stesso Comune.

Infondato è anche il secondo motivo di gravame, avendo lo stesso Ufficio dichiarato, seppure erroneamente, di aver annullato l'Avviso di accertamento impugnato.

In conclusione, l'appello va rigettato

Attesa l'assoluta novità costituita dalla pronuncia di illegittimità della disposizione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 13, cit., le spese di lite vanno compensate tra le parti.

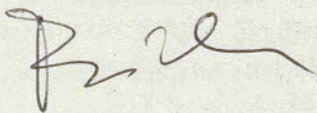
P.Q.M.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado:

rigetta l'appello e compensa le spese di lite.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 19.10.2022

Il Giudice estensore



Il Presidente

